



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL UFF. STAFF SEGRETARIO-UNITA' ORGANIZZ. DI COORDIN.

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 28-03-2022

Registro Generale N. 819 del 28-03-2022

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA DEGLI ELENCHI DEI CANDIDATI
AMMESSI E NON AMMESSI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA
COPERTURA DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE.

CIG:

IL Segretario Generale

Richiamata la propria determinazione n. 20 del 18.03.2022, con cui venivano approvati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi alla procedura concorsuale per l'assunzione di due agenti di polizia locale;

Preso atto che sono pervenute alcune mail, che pur non costituendo formali opposizioni al provvedimento di esclusione evidenziano alcuni aspetti meritevoli di approfondimento;

Dato atto che in autotutela la scrivente ha ritenuto doveroso procedere a riesaminare tutte le domande pervenute ed in particolare quelle dei concorrenti che sono stati esclusi dalla procedura con la citata determinazione;

Atteso che la maggior parte delle cause di esclusione fanno riferimento alla mancanza di alcuni aspetti formali, come la firma su alcuni documenti richiesti pena l'esclusione;

Ritenuto che se è pur vero che il bando di concorso costituisce lex specialis e come tale deve essere rispettato ed osservato in ogni suo punto, e come tale le cause che comportano l'esclusione devono essere tutte prese in considerazione, è, altresì, vero che è possibile in alcuni casi specifici valutare il perseguimento della ratio della lex specialis;

Vedasi in tal senso la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3685 del 24 agosto 2016, secondo cui la ratio del principio di diritto non è quella di "punire" una distrazione (che tale è quella di chi dimentica di apporre una sottoscrizione alla domanda di partecipazione compilata); la ratio è invece quella di assicurare l'Amministrazione sulla provenienza dell'atto, e sulla riferibilità della domanda a chi ne appare l'autore (al fine di evitare il progredire di una procedura di selezione concorsuale certamente inutile, laddove la domanda non sia stata effettivamente compilata dall'apparente autore).

Il giudice continua dicendo

che occorre verificare la persistenza della volontà dell'autore della domanda di partecipare alle prove.

Occorre cioè verificare che tutte le esigenze generali individuate (riferibilità della domanda al concorrente; responsabilizzazione sulla serietà della partecipazione; autodichiarazione e responsabilizzazione sulla

veridicità dei contenuti della domanda di partecipazione stessa) risultino pienamente soddisfatte.

Considerato, inoltre, che nelle fattispecie che ci interessano la mancanza di firme in alcuni e non in tutti documenti allegati alla domanda o altri elementi formali nelle domande esaminate sono altresì sanabili per intervento del legislatore e precisamente:

- Art. 38 del D.p.r. 445 del 2000 e s.m.i. - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze-

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'[articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.-

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'[articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'[articolo 20](#);

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; (lettera così modificata dall'[art. 24, comma 1, lettera g\), legge n. 120 del 2020](#))

b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; (lettera introdotta dall'[art. 24, comma 1, lettera g\), legge n. 120 del 2020](#))

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis , 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

(lettera modificata dall'[art. 24, comma 1, lettera g\), legge n. 120 del 2020, poi dall'\[art. 38, comma 2, lettera d\\), della legge n. 108 del 2021\]\(#\)\)](#)

Ritenuto, pertanto, alla luce del principio sancito dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 3685/2016 e del combinato disposto delle citate disposizioni di legge, di poter modificare i provvedimenti di esclusione laddove la domanda o i suoi allegati rispettino almeno uno degli elementi indicati dalla legge per l'identificazione certa del concorrente e delle sue dichiarazioni;

Dato atto che, invero, restano confermati i provvedimenti di esclusione che non ricadano nella citate fattispecie e siano carenti di elementi sostanziali, come la mancanza dei requisiti richiesti (come ad esempio

l'avvenuto compimento o il superamento del quarantesimo anno d'età o il titolo di studio) o l'assenza totale della domanda o altri documenti richiesti pena l'esclusione;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- Di approvare la premessa e per farne parte integrante sostanziale della presente, quale sua parte motiva;
- Di modificare gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, a seguito del riesame posto in essere con il presente provvedimento (Allegati 1 e 2);
- Di confermare a tutti gli effetti di legge la determinazione n. 20 del 18.03.2022 in ogni suo punto, fatta eccezione per gli elenchi allegati alla stessa, che con la presente vengono modificati;
- Di dare atto che ai candidati riammessi verrà notificata idonea comunicazione.

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI
(Sottoscritto in originale con firma originale)

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarità Tecnica

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Tecnica della Determinazione concernente l'oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA DEGLI ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE.

Cefalù, li 28-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

(Sottoscritto in originale con firma originale)

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. **819** del **28-03-2022** viene pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente per 15 giorni al n. consecutivi con decorrenza dal .

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to

(Sottoscritto in originale con firma originale)